



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

Provincia di VIBO VALENTIA

AREA TRIBUTI SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 19.02.2021

OGGETTO: Art.1 comma 557 L.331/2004 Conferimento incarico al Dott. Biagio Pronesti del comune di Africo (RC)- Delibera di G.C. n. 5 dell'11.02.2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO:

Il Decreto Sindacale protocollo n.° 3361 del 17.07.2019 di nomina del Responsabile Area Tributi servizi al Cittadino e Risorse Umane

Il Decreto Sindacale di proroga prot. n. 2925 DEL 23.07.2020

RICHIAMATI :

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTI altresì:

- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili apicali di settore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili apicali di settore;
- il regolamento comunale di contabilità

VISTI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale, "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.";

- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";

- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale recita "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 ai sensi del quale: "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza";

DATO ATTO che, al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività lavorativa ritenuta essenziale ed irrinunciabile quale è quella del Responsabile dell'Ufficio finanziario, è possibile servirsi dell'attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, appositamente autorizzato dall'amministrazione di provenienza, per il quale il comune dovrà sopportare i costi tenuto conto che l'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali - la prestazione lavorativa del dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali;

VISTO l'art. 1, c. 58 bis, della L. n. 662/1996, il quale dispone che "I dipendenti degli Enti Locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza";

VISTI altresì i seguenti atti:

- Richiesta di autorizzazione per l'utilizzo del dipendente del Comune di Africo (RC) Dott. Biagio Pronesti ai sensi dell'art.1 comma 557 della L. 311/2004 prot. 114 dell' 11.02.2021;
- Nulla osta rilasciato dal Comune Africo (RC) protocollo n. 1072 dell'11.02.2021 fino ad un massimo di 12 ore settimanali secondo le modalità indicate nella stipulata convenzione;
- Delibera della G. C. n .5 del 11.02.2021 avente ad oggetto: "Convenzione con il Comune di Africo (RC) per l'utilizzo del dipendente Biagio Pronesti ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004", con cui viene approvato lo schema di convenzione;
- Decreto Sindacale Prot. n. 719 del 17.02.2021 di nomina di Responsabile dell'Area finanziaria del Comune di Sant'Onofrio ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

CONSIDERATO:

- Che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, le prestazioni lavorative verranno svolte presso questo Ente, al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;

- Che la durata del rapporto di lavoro decorre dalla sottoscrizione della convenzione sino all' 08.07.2021;
- Che il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro e per come previsto dai vigenti CCNL;

CONSIDERATO che, il Dott. Biagio Pronesti, ha manifestato la propria disponibilità a prestare l'attività lavorativa presso il Comune di Sant'Onofrio a tempo determinato part-time verticale , per un massimo di n. 12 ore settimanali - ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004,

DATO ATTO che l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

RITENUTO, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

DETERMINA

La premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI PRENDERE ATTO dello schema di convenzione approvato con Delibera di G.C. n. 5 dell'11.02.2021 per lo svolgimento della prestazione lavorativa presso il Comune di Sant'Onofrio ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;

DI AVVALERSI , in esecuzione della Delibera di G. C. n. 5 dell'11.02.2021, ai sensi degli artt. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 per un massimo di 12 ore settimanali dell'attività lavorativa del dipendente del Comune di Africo (RC) dott. Biagio Pronesti , in possesso delle necessarie competenze , al fine di far fronte alle necessità dell'Ufficio Finanziario dell'Ente, per il periodo dalla sottoscrizione della convenzione sino all'08.07.2021;

DI DARE ATTO che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004 la prestazione lavorativa verrà svolta presso questo Ente, al di fuori del normale orario di servizio rispettando il limite massimo di 48 ore complessive settimanali;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dall'incarico a scavalco per il trattamento stipendiale e per oneri a carico dell'Ente, troverà copertura nel redigendo bilancio anno 2021;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sull'albo pretorio del comune di Sant'Onofrio per 15 giorni consecutivi;

f.to

Il Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane
Dott.ssa Anna Moscato

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151 del D. lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000).

f.to

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Gregorio Profiti